g. 30845

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30845** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 23.1.2025 e proposto dalla Sig.:

C.A. Omissis, Omissis, Omissis , elettivamente domiciliato in Avellino, Via Circuvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi che lo rappresenta edifende per delega allegata al ricorso (PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it)

contro

I.N.P.S. con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto) dall'avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@

postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

GUARDIA DI FINANZA-CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE, in persona del Comandante p.t.,

avverso

la Determinazione Dirigenziale del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza n. 111 del 17/01/2020, con la quale viene respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio per le patologie: O*missis* nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, e per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per le predette patologie.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 14.7.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Ida Raimondo per delega dell'avv. Enrico Tedeschi per il ricorrente, l'avv. Giulio Peco per l'INPS, il Maresciallo Capo Gianfranco Tassone per il Ministero

dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal Omissis.

Il 24/04/2018, mentre era in servizio negli uffici della Procura della Repubblica di Milano, è stato colto da malore causato da: *Omissis, Omissis, Omissis*

Il 1° ottobre 2018, il ricorrente ha presentato la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio della malattia sopra indicata unitamente ad altra patologia: Omissis, Omissis, Omissis. In data Omissis la Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Omissis, Omissis ha dichiarato il sig. C.: Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

Nella seduta Omissis la Commissione Medica Omissis ha giudicato il ricorrente affetto da Omissis, Omissis, ascrivibile a 8° categoria Tabella A.

Nell'adunanza n. Omissis il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto:

"-che Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, omissis, Omissis, Omissis, Omissis Omissis, Omissis.

Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia

di Finanza, pertanto, con la Determinazione Dirigenziale n. Omissis, non ha riconosciuto la dipendenza da cause di servizio delle infermità in oggetto.

Il ricorrente ha affermato in ricorso di avere presentato in data 29 marzo 2024 istanza di pensione privilegiata, integrando la precedente istanza di causa di servizio, senza riscontro. Ha, quindi, presentato il ricorso in esame chiedendo l'annullamento della determinazione della Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale Omissis, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle Omissis e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata, anche per cumulo, alla Tabella A, Categoria 4° annessa al DPR 834/1981 o a quella determinanda con gli arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio in data 7.2.2025. Con successiva memoria il resistente ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare il ricorso e la richiesta CTU. Ha precisato il Centro Informatico di avere, in seguito alla presentazione dell'istanza di concessione della pensione privilegiata da parte del C. chiesto al Comando Generale Lombardia di interessare il competente C.M.O. al fine di esprimersi sulla classificazione o meno a categoria di pensione

privilegiata ordinaria ma che il sig. C. ha rifiutato di sottoporsi a nuovo esame da parte del C.M.O. per poi presentare il ricorso di cui trattasi.

Ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in quanto il ricorrente contesta la determinazione conclusiva di un procedimento volto all'accertamento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo soltanto e non anche della pensione.

Il ricorso sarebbe, comunque, infondato. L'Amministrazione non può, infatti, discostarsi dal parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Tale parere, congruamente motivato, ha escluso il nesso causale tra le patologie lamentate e il servizio prestato. Il ricorrente non ha provato, come suo onere, la riconducibilità delle suddette patologie alle mansioni svolte.

In data 6.6.2025 si è costituito in giudizio l'INPS. L'Istituto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non risulta la presentazione dell'istanza di pensione privilegiata all'INPS.

Nel merito ha sostenuto di avere il dovere di attenersi ai pareri tecnici vincolanti del Comitato di verifica per le cause di servizio dei quali l'Amministrazione è tenuta ad avvalersi, mentre i verbali della CMO non possono in alcun modo essere considerati vincolanti ma soltanto rilevanti ai fini del solo accertamento clinico e non dell'accertamento del nesso di causalità. Ha eccepito, inoltre, che è onere del ricorrente

provare quanto affermato nel ricorso sui fatti di servizio che avrebbero causato la patologia. Infine, per il caso di ammissione di CTU medico legale, ha nominato i propri consulenti di parte.

Con ordinanza n. 28 del 18.6.2025 questo Giudice ha incaricato il Collegio medico-legale (C.M.L.), Sezione speciale della Corte dei Conti in Roma, di rendere un parere sul seguente quesito: "*dica la CML se le Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,*

Con memoria depositata il 20.6.2025 il ricorrente ha rettificato quanto affermato nel ricorso introduttivo chiarendo che:

a) il riferimento al verbale Omissis, Omissis, della Commissione Medica Ospedaliera di Omissis è stato inserito nel ricorso per un refuso e non riguarda il presente procedimento;

b) l'affermazione che il Sig. C. avrebbe presentato in data 29 marzo 2024 un'istanza di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di causa di servizio, è stata inserita per mero errore materiale e che, d'altra parte, il ricorrente, era già in quiescenza al momento della proposizione dell'azione giudiziaria, e, a suo giudizio, non vi era alcuna necessità né obbligo di presentare una previa diffida o un'ulteriore istanza amministrativa per adire la Corte dei Conti.

In data 9.6.2026 il CML ha depositato il proprio parere. In data 15.6.2026 la Guardia di Finanza ha depositato una memoria

con la quale, visto il parere del CML ha insistito per il rigetto del ricorso. In data 24.6.2026 il ricorrente ha depositato una memoria, redatta in proprio e firmata personalmente, con la quale ha contestato la neutralità del CML.

All'udienza del 14.7.2026 le parti hanno insistito nelle proprie difese.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione di questo Giudice. E' vero quanto sostenuto dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza che il sig. C. ha contestato la Determinazione Dirigenziale del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza Omissis, con la quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio ai soli fini dell'equo indennizzo, tuttavia la domanda proposta in giudizio è "*l'annullamento della determinazione della Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale Omissis, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata*". In tal modo, il ricorrente ha espresso la volontà di ottenere il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata. Tanto basta per radicare la giurisdizione di questo giudice. Infatti "*è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto*

la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia" (cfr. anche Cass., SS.UU., sent. n. 4245/2014). Tale giurisprudenza, pertanto, ha espressamente chiarito che sia le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata che quelle aventi ad oggetto il mero riconoscimento della causa di servizio al fine dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico attengono alla "materia" delle pensioni privilegiate pubbliche, e ciò radica la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (sez. Lombardia, 1.12.2022 n. 265).

L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non avere presentato il C. la domanda amministrativa all'INPS.

In relazione a tale domanda, la Guardia di Finanza ha prodotto la domanda del 29.3.2024 presentata dal C. alla predetta amministrazione di concessione della pensione privilegiata per le patologie per le quali oggi è causa. Nella memoria del 20.6.2025 di rettifica del ricorso il C. ha negato di avere presentato la suddetta domanda.

Dalla documentazione depositata risulta, piuttosto, che, dopo

averla presentata, e dopo essere stato inviato al CMO, il C. la ha revocata, manifestando l'indisponibilità a sottoporsi a visita presso la CMO. E' prodotta, infatti, la nota del 3.9.24 della Guardia di Finanza che prende atto della volontà del C. di revocare la domanda e dispone per l'archiviazione degli accertamenti predisposti. La domanda, quindi, è stata archiviata in seguito alla revoca dell'interessato e sulla stessa non è stato assunto alcun provvedimento.

L'art. 153 CGC stabilisce che: "*I ricorsi sono inammissibili…quando:…b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*", come nella specie. L'esistenza di un provvedimento di diniego o di accoglimento non pienamente satisfattivo dell'istanza dell'interessato è, pertanto, presupposto indispensabile per poter validamente proporre il ricorso giurisdizionale.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente, a fronte del chiaro dettato normativo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C.A., dichiara il ricorso inammissibile.

Pone a carico del ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge a favore di ciascun resistente.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2026.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

f.to digitalmente

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(Pia Manni)

f.to digitalmente

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 15/07/2026

Il direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente